



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2003, proposto da Victoria Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Dalla Mura ed Eliana Bertagnolli, con domicilio eletto presso quest'ultima in Venezia, San Marco 3481; Victoria Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, legale rappresentante, sig. Ernesto Facci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Dalla Mura ed Eliana Bertagnolli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Mestre, via Fapanni, n. 46, int. 1;

***contro***

Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Zambelli, Daniela Ambrosi, Giuseppe Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;  
Comune di Verona, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni, Giovanni Michelin, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. per il Veneto;

***per l'accertamento***

- del diritto di ripetere la somma di € 28.008,79 pagata dalla Victoria Costruzioni s.p.a. all'Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona per opere di potenziamento della rete idrica comunale;
- e per la conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 28.008,79 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo secondo legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e dell'Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 1774/2003), notificato il 23.07.2003 e depositato il 04.08.2003, Victoria Costruzioni ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'accertamento del diritto di ripetere la somma di € 28.008,79 pagata all'Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona per opere di potenziamento della rete idrica comunale e per la conseguente condanna al pagamento in proprio favore della predetta somma oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo secondo legge.

2. Espone che in data 10.02.1999 il Comune di Verona rilasciava alla ditta “Fratelli Facci s.r.l.” concessione edilizia n. 138/98SK per la costruzione di un complesso residenziale previa demolizione dell’esistente in via Vittorio della Vittoria sull’immobile catastalmente distinto Sez./Fg, 373/ Mapp. 328-435-436/Sub e che per il rilascio della menzionata concessione venivano versati, ai sensi dell’art. 82 della L.R.V. n. 61/85, oneri di urbanizzazione primaria pari a £ 68.691.240.

3. Riferisce che la ditta “Victoria Costruzioni s.r.l.” (derivante dalla trasformazione della “Fratelli Facci s.r.l.” e successivamente trasformata in s.p.a.) otteneva dal Comune di Verona l’intestazione della concessione edilizia n. 2977/1999/SK per eseguire opere in variante essenziale alla precedente concessione n. 138/98SK sul predetto immobile catastalmente distinto Sez./Fg, 373/ Mapp. 328-435-436/Sub e che a seguito del rilascio di quest’ultima concessione venivano versati all’Amministrazione comunale ulteriori oneri di urbanizzazione primaria pari a £ 18.263.880.

4. Espone che le predette concessioni edilizie riguardavano la costruzione di due blocchi di edifici denominati C1 e C2 facenti parti di un complesso residenziale al quale si sarebbero poi aggiunti altri tre blocchi denominati A B e C da realizzare in una zona del quartiere di “Ca di David” detta “Piazza delle Fonti” compresa tra Via della Vittoria, Via Turazza e Via Fonte Tognola e che nel mese di giugno 2001 richiedeva all’Azienda Generale Servizi Municipali di Verona (di seguito AGSM) il preventivo per la fornitura di acqua e gas per le utenze domestiche dei blocchi C1 e C2 e per l’allacciamento fognario.

5. Dichiara che a seguito della suddetta richiesta, l’AGSM forniva per i blocchi C1 e C2 tre preventivi di cui uno per l’allacciamento e i contatori per usi domestici (prev. n. 864853), uno per l’uso dell’acqua antincendio (prev. n. 872043) e uno per il potenziamento della rete idrica da realizzare in Via Fonte Tognola pari a € 25.462,54 (prev. n. 872813), con la precisazione che il contestuale pagamento di

tutti e tre i preventivi sarebbe stata condizione imprescindibile per l'inizio dei lavori di allacciamento.

6. Riferisce che la richiesta dell'AGSM di incamerare la somma di € 25.462,54 (più IVA) per il potenziamento della rete idrica comunale (cfr. prev. n. 872813), peraltro adempiuta con riserva di ripetere quanto versato, sarebbe illegittima perché riguardante lavori pubblici di esclusivo interesse della collettività che avrebbero dovuto essere realizzati a spese dell'ente locale.

7. Chiede pertanto l'accertamento del diritto a ripetere la somma di € 28.008,79 indebitamente pagata all'AGSM con condanna della stessa a rifondere tale somma oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

8. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale la quale contesta, le merito, la pretesa avanzata dalla ricorrente.

9. Si è altresì costituita l'Azienda Generale Servizi Municipali di Verona (AGSM) la quale eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

10. La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 e, quindi, trattenuta in decisione.

## DIRITTO

11. In via pregiudiziale il Collegio deve esaminare l'eccezione sul difetto di giurisdizione proposta dall'AGSM.

11.1. L'eccezione è fondata.

11.2. Osserva, ai fini del decidere, il Collegio, che con Conferenza di Servizi intercorsa tra il Comune di Verona e l'AGSM in data 14.01.2003, è stato appurato che la somma di cui parte ricorrente chiede la restituzione non è classificabile quale contributo per opere di urbanizzazione primaria le cui controversie, in ordine al quantum, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

11.3. Dal verbale della conferenza risulta, infatti, che il potenziamento della rete idrica, in ragione del quale la predetta Azienda municipalizzata ha chiesto alla ricorrente il pagamento della somma di € 25.462,54, più IVA, (cfr. prev. n. 872813), *“si è reso necessario per l’allacciamento dell’immobile della Victoria Costruzioni s.p.a. (SK n. 2977/99), per le esigenze specifiche della Società stessa (es. bocca antincendio) e non per l’interesse della collettività”*.

11.4. Conseguentemente, deve ritenersi corretta la valutazione operata dal Comune di Verona il quale, con nota datata 19.02.2003, prot. n. 23467, ha rappresentato alla ricorrente l'impossibilità di restituire la predetta somma, a scomputo di quanto pagato a titolo di contributo di concessione, anche in considerazione del fatto che non era stato preventivamente richiesto l'assenso all'Amministrazione comunale in relazione alle opere realizzate dall'AGSM.

11.5. In conclusione, non essendo la somma richiesta dalla ricorrente classificabile quale contributo di urbanizzazione e risultando, invero, i lavori effettuati dall'AGSM parte integrante dell'allacciamento concernente le bocche antincendio degli immobili oggetto d'intervento, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

12. Attesa la peculiarità della fattispecie controversa sussistono giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei signori magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)